

**RETRIBUZIONE**

Dal 1° dicembre 2021

Livello	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione
QA	1.706,49	542,70	75,00
QB	1.540,98	537,59	70,00
1	1.396,08	536,71	---
2	1.230,60	531,59	---
3	1.130,81	528,26	---
4	1.037,75	524,94	---
5	939,97	522,37	---
6 S	883,51	520,64	---
6	862,96	520,51	---
7	774,70	518,45	---

*Mensilità aggiuntive*

Tredicesima mensilità

Va corrisposta nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata su minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati).

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese vengono cumulate.

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima) in atto al 30 giugno.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese sono cumulate.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione normale dei qualificati di pari livello:

Anno	%
1°	80
2°	85
3°	90
4°	95

La retribuzione del 95% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi e per la 4° annualità dell'apprendistato stagionale.

Durante il preavviso si applica la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto.

La retribuzione netta dell'apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

**TURISMO - Confesercenti**

**Attività formativa**

La durata media annua della formazione, in relazione al livello di inquadramento, è la seguente:

<i>Livelli d'inquadramento</i>	<i>Ore</i>
2, 3	80
4, 5 e 6S	60
6	40

**LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE**

**Lavoro straordinario**

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale contrattuale.

E' previsto un limite massimo al lavoro straordinario di 260 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

<i>Lavoro straordinario</i>	<i>%</i>
diurno	30
notturno	60
notturno (Agenzie di viaggio)	50
festivo (Agenzie di viaggio)	40

*Nota alla tabella*

**Lavoro notturno**

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 24 alle 6 (dalle 22 alle 6 per le Agenzie di viaggio).

Per i lavoratori notturni è considerato lavoro notturno quello svolto dalle 23.00 alle 6.00 (dalle 23.30 alle 6.30 per gli Alberghi).

Per gli Alberghi, gli Alberghi diurni, i Complessi turistico-recettivi (campeggi e villaggi turistici) ed i Pubblici esercizi, per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la maggiorazione del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione; tale maggiorazione è ridotta al 12% per il personale degli Alberghi con qualifica notturna.

La suddetta maggiorazione del 25% compete anche al personale degli alberghi che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa.

**Lavoro festivo**

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 20% (40%, non cumulabile con quelle per lavoro straordinario, per le Agenzie di viaggio) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

**Lavoro supplementare**

Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili all'anno è stabilito dalla contrattazione integrativa: in assenza di indicazioni è previsto un limite massimo di 180 ore annue.

Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale, retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso.

## FERIE E PERMESSI

### Ferie

Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana di calendario) di norma non frazionabile.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese vengono cumulate. La somma così ottenuta comporta la corresponsione di un rateo mensile per ogni 26 giorni di calendario (30 giorni per Agenzie di viaggio, Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Per Alberghi e Complessi turistico-recettivi (campeggi e villaggi turistici), in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati - determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di ferie.

### Permessi

Ai lavoratori sono attribuite 104 (108, per gli Stabilimenti balneari) ore all'anno di permessi retribuiti (comprendenti di 32 ore relative alle festività religiose abolite dal combinato disposto della [L. n. 54/1977](#) e del [D.P.R. n. 792/1985](#)).

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi, le frazioni di mese vengono cumulate. La somma così ottenuta comporta la corresponsione di un rateo mensile per ogni 26 giorni di calendario (30 giorni, per Agenzie di viaggio, Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari), nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Per Alberghi e Complessi turistico-recettivi (campeggi e villaggi turistici), in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati - determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di permessi.

Ai lavoratori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, alberghi diurni e stabilimenti balneari, assunti dopo il 1° gennaio 2018 saranno riconosciute le 32 ore di rol per i primi 2 anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli Stabilimenti balneari).

Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera (104 e 108 ore).

## TERMINI DI PREAVVISO

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:

Livelli	Anni di servizio		
	fino al 5°	dal 6° al 10°	oltre il 10°
A e B	4 mesi	5 mesi	6 mesi
1	2 mesi	3 mesi	4 mesi
2 e 3	1 mese	45 giorni	2 mesi
4 e 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6 S, 6 e 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Il periodo di preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle aziende di stagione è stabilito in 15 giorni.

**ENTI E ISTITUTI**

**INPS**

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

**INAL**

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

**ENTI DA CCNL**

Ente Bilaterale: EBTER

Fondo assicurativo sanitario: ASTER ove ne ricorrano i presupposti

Fondo assicurativo sanitario per i Quadri: QUAS

Fondo di previdenza complementare: FON.TE.

**PARTI STIPULANTI**

ASSOTURISMO

ASSHOTEL

ASSOCAMPING

ASSOVIAGGI

FIBA

FIEPET

CONFESERCENTI

e

Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)